



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 26 del 28-04-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI SUPERALCOLICI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI, NONCHE' INTRODUZIONE E USO DI PETARDI E SPRAY URTICANTI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PRIMIANO.

IL SINDACO

PREMESSO:

che nei giorni 30 aprile, 14, 15, 16 e 29 maggio avranno luogo i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, ricorrenza annuale che vede notevole affluenza di pubblico;
che nell'ambito dei suddetti festeggiamenti si svolgeranno i seguenti eventi, come da programma agli atti del Comune:

- giorno 30 aprile piazza Umberto I ore 21:30: Jam Session Live Music Lesina;
- giorno 14 maggio piazza Umberto I ore 21:30: Collage in concerto;
- giorno 15 maggio piazza Umberto I ore 22:00: Valentina Persia Show;
- giorno 16 maggio piazza Umberto I ore 22:00 : Max Gazzè in concerto;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relativa alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

SPECIFICATO che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;
4. l'uso di petardi e spray urticanti;

RITENUTO quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nonché la detenzione ed uso di petardi e spray urticanti nelle aree interessate dagli eventi ed in quelle pubbliche adiacenti;

CONSIDERATO CHE la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, nonché il divieto di introduzione ed utilizzo di petardi e spray urticanti durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;



VISTI:

l'art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana; la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

a decorrere dalle ore 21:00 dei giorni 30 aprile, 14 - 15 - 16 maggio, e fino alle ore 02:00 del giorno successivo:

a) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, anche a mezzo distributori automatici:

1. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici;
2. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
3. è fatto obbligo effettuare la somministrazione esclusivamente in bicchieri di carta o plastica;
4. è fatto obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi;
5. è fatto obbligo esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.

b) il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;

c) il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, nonché contenitori in plastica dotati di tappi, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;

d) il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti.

Il divieto di cui alla lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

AVVISA CHE

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 c.p.

DISPONE ALTRESI' CHE

Ordinanza n. 26 del 28-04-2022

2/3



- la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- la presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto di Foggia;
 - alla Polizia Municipale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Lesina.

RENDE NOTO CHE

contro la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR Puglia, nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Lesina, 28 aprile 2022

IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.





COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 26 del 28-04-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI SUPERALCOLICI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI, NONCHE' INTRODUZIONE E USO DI PETARDI E SPRAY URTICANTI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PRIMIANO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 28-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

